



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VITERBO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FIORETTI	FRANCESCO MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCARELLI	ANTONINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DELLI IACONI	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1647/10
depositato il 27/10/2010

- avverso PREAV DI FERMO n° 125.2010.000027044 IRPEF
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE VITERBO EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

altre parti coinvolte:

AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO
VIA FERRONI 5 (LOC.PIETRARE) 01100 VITERBO VT

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1647/10

UDIENZA DEL

22/10/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

269/01/12

PRONUNCIATA IL:

22-10-12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

-5 NOV. 2012

Il Segretario

[Signature]

La Commissione, letti gli atti e le memorie:

Osserva

In data 07-09-2011, l'Equitalia Sud S.p.a., notificava a [redacted] preavviso di fermo amministrativo dell'autoveicolo targato [redacted], emesso dietro omesso pagamento di cartelle esattoriali notificate negli anni dal 2004 al 2009.

Il ricorrente osservava la inesistenza ed inefficacia dell'atto per mancato rispetto delle formalità di notifica di cui all'art. 26, comma 1, DPR n. 602/73, in quanto la stessa deve essere effettuata dall'esattore e non a mezzo postale; dopo aver evidenziato come la stessa Suprema Corte con sentenza n. 14571 del 30-03-2001 avesse statuito la inesistenza di una notifica effettuata da soggetto non abilitato, perché non tassativamente previsto dalla legge o perché privo dei requisiti previsti di legge, chiedeva la nullità del preavviso di fermo impugnato.

L'Agenzia delle Entrate, con deduzioni del 29-11-2010, prot. n. 54442, osservava come l'unico attore ed unico responsabile nel presente caso fosse il concessionario e come l'Agenzia non potesse incidere sulla procedura di notifica dell'atto; chiedeva, quindi, la estromissione dal processo e che lo stesso venisse proseguito fra i legittimi contraddittori.

La Commissione, tenuto conto di quanto esposto dalle parti e dei motivi addotti, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Osserva che il ricorso è assolutamente incerto in una delle indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del DLgs n. 546/92, in quanto rivolto erroneamente contro l'Agenzia delle Entrate e non il Concessionario preposto, e quindi ai sensi della stessa normativa va dichiarata la sua inammissibilità. In ordine alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per la loro compensazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Viterbo in data 22-10-2012.

IL RELATORE:

Antonino Scarelli



IL PRESIDENTE:

Francesco Maria Fioretti

